



# COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

\*\*\*\*\*

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **16**  
del  
**30/04/2022**

**Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di Aprile alle ore 09:00 nella sala consiliare in Sala Consiliare, convocato in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	RENZI ROMINA	Presidente del Consiglio	X	
2	NENCINI EMMANUELE	Vice Presidente	X	
3	SCARDIGLI SIMONE	Consigliere		X
4	CINCI ELIA	Consigliere		X
5	LOMBARDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
6	SCARDIGLI CRISTINA	Consigliere	X	
7	BRACALI ELIA	Consigliere		X
8	MIGLIORINI ARIANNA	Consigliere	X	
9	GIOVANNONI LORIANA	Consigliere		X
10	LANGNEBLE MAWULOM DANIELLA	Consigliere	X	
11	CECCHERINI FEDERICA	Consigliere	X	
12	ORSI LIDO	Consigliere	X	
13	BARTALINI ELISA	Consigliere		X
14	BALDINI DAMIANO	Consigliere	X	
15	PALAZZO ELISEO	Consigliere	X	
16	GIANNONI STEFANO	Consigliere	X	
17	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
			<b>12</b>	<b>5</b>

Sono presenti inoltre: MASINI JACOPO, DEI FRANCESCO, CONFORTI CLARA  
Scrutatori: Lombardo Giuseppe, Giannoni Stefano  
Partecipa alla seduta il Dott.ssa Tania Frediani, Vice Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Romina Renzi nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



# **OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Visto che:

- i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visti il D.Lgs 267/2000;

Vista la L.212/2000 (Statuto del Contribuente);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in ordine alle proprie entrate;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione consiliare n. 53 del 20.07.2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 54 del 20.07.2021 con la quale sono state approvate le tariffe e le agevolazioni TARI per l'anno 2021;

Ritenuto di stabilire le scadenze come di seguito elencate:

### **ACCONTO TARI 2022 :**

- 1° rata pari al 33% con scadenza entro il 15/04/2022 (tariffe 2021)
- 2° rata pari al 33% con scadenza entro il 30/06/2022 (tariffe 2021)

### **SALDO TARI 2022 :**

- Pari al 33% con scadenza 02/12/2022 (tariffe 2022)

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

Visto l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle

entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito dalla Legge 19/12/2019 n. 157;

Dato atto che, ferme restando le attuali modalità di pagamento con modello F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, dal 2021 la Tari ed Tefa possono essere pagati anche attraverso PagoPA, secondo le regole stabilite con Decreto Ministeriale del 21 Ottobre 2020;

In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, il Comunicato del Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 Marzo 2021, suggerisce che il pagamento della TARI e del TEFA, tramite la piattaforma PagoPA, possa prudenzialmente avvenire dal 1° luglio 2021, per addivenire all'adeguamento delle procedure informatiche necessarie.

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, sia effettuato in 3 (tre) rate come sopra indicato;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2021 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/07/2021, la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2022 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'esito della votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti 12

Votanti 12

Favorevoli 8

Contrari 0

Astenuti 4 (Baldini, Palazzo, Giannoni, Nencini)

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2) di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

- di stabilire che il piano delle riscossioni TARI per l'anno 2022, da emettere a cura del gestore, avverrà in numero 3 (tre) rate, con la seguente ripartizione:

**ACCONTO TARI 2022 :**

- 1° rata pari al 33% con scadenza entro il 15/04/2022 (tariffe 2021)
- 2° rata pari al 33% con scadenza entro il 30/06/2022 (tariffe 2021)

**SALDO TARI 2022 :**

- Pari al 33% con scadenza 02/12/2022 (tariffe 2022)

Gli eventuali conguagli sull'effettiva situazione del 2022 avverranno nell'emissione della prima rata dell'anno successivo.

3) di stabilire che le prime due rate in acconto siano calcolate sulle tariffe adottate per l'anno 2021 ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20.07.2021, la terza rata a saldo con scadenza il 02/12/2022 sia calcolata con le tariffe approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato, così come stabilito dall'art.13 del decreto legge 201/2011 comma 15-ter, introdotto dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

4) di trasmettere il presente atto al gestore Alia SpA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Romina Renzi

Il Vice Segretario comunale  
Dott.ssa Tania Frediani